

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE**

in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. *omissis*/2015 R.G.
promossa da:

SOCIETA

contro:

-parte attrice-

BANCA

-parte convenuta-

avente per oggetto: nullità o annullamento o risoluzione per inadempimento di contratto normativo e di contratto swap - nullità della clausola relativa agli interessi di contratto di mutuo - condanna al pagamento somma - risarcimento danni;

CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE

Per la parte attrice (su foglio allegato a verbale di udienza in data 6.12.2017):
“La SOCIETÀ. richiama integralmente le conclusioni rassegnate nella I memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. del 11.02.2016 come di seguito riportate e insiste nell'ammissione delle prove per interrogatorio formale e testi dedotte nella II memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. del 11.03.2016 con i testi ivi indicati:

CONCLUSIONI

Respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione
Piaccia al Giudice Illustrissimo

nel merito:

- dichiarare la nullità del contratto normativo nonché del contratto swap sottoscritto in data 18/07/2007, ai sensi e per gli effetti degli art. 1418 cc 1325 cc e per violazione delle norme contenute nell'art. 30 T.U.F. e negli articoli 6 - 21 del d.lgs 58/98 e segnatamente per gli articoli 23-24-26-27-28-29-31-37 del Reg. CONSOB, da considerarsi quali norme imperative, nonché per l'art. 1709 cc, e per l'effetto - dichiarare tenuta e condannare la convenuta al pagamento della somma di Euro 130.837,95 oltre interessi e rivalutazione, o la maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa;
- dichiarare la nullità della clausola relativa agli interessi del contratto di mutuo per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto,
- dichiarare tenuta e condannare la convenuta alla restituzione / pagamento di quanto corrisposto a titolo di interessi e spese del mutuo, ad oggi pari ad euro 110.206,17, o la maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa;

In via di subordine:

- annullare il contratto normativo nonché il contratto swap sottoscritto in data 18/07/2007, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1427,1428,1429 cc e 1433, 1439 cc e per violazione delle norme contenute nell'art. 21 del d.lgs 58/98 e segnatamente per gli articoli 24-26-27-28-29-31-37 del Reg. CONSOB, da considerarsi quali norme imperative e per l'effetto
- dichiarare tenuta e condannare la convenuta al pagamento della somma di euro 130.837,95 oltre interessi e rivalutazione, o la maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa;

In via di graduato subordine:

- dichiarare la risoluzione per inadempimento da parte dell'istituto di credito del contratto normativo nonché del contratto swap sottoscritto in data 18/07/2007, ai sensi e per gli effetti degli art. 1418 cc 1325 cc e per violazione delle norme contenute nell'art.21 del d.lgs 58/98 e segnatamente per gli articoli 24-26-27-28-29-31-37 del Reg. CONSOB, da considerarsi quali norme imperative e per l'effetto
- dichiarare tenuta e condannare la convenuta al pagamento della somma di Euro 130.837,95 oltre interessi e rivalutazione, o la maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa;

In via di ulteriore subordine:

- attesa la mancata osservanza degli obblighi di informazione da parte della convenuta, dichiarare tenuto e condannare l'istituto di credito convenuto, al risarcimento del danno per le ragioni di cui in narrativa a favore della SOCIETÀ e per l'effetto - dichiarare tenuta e condannare la convenuta al pagamento della somma di Euro 130.837,95 oltre interessi e rivalutazione, o la maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa;
- dichiarare tenuto e condannare l'istituto di credito convenuto a rifondere alla SOCIETÀ la somma complessiva di Euro 130.837,95 (quali commissioni implicite e interessi passivi), con condanna generica al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c.

In ogni caso:

- Il tutto col favore degli onorari e delle spese di giudizio.”

Per la parte convenuta (su foglio allegato a verbale di udienza in data 6.12.2017):

“Voglia l'Ill.mo Tribunale,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

Voglia nel merito: respingere le domande tutte in quanto infondate in fatto ed in diritto.

In via istruttoria insiste per l'ammissione dell'interrogatorio formale e per l'ammissione delle prove testimoniali sui capi e con i testi indicati nella propria memoria n.2 ex art. 183 VI comma c.p.c. datata 12/03/2016 anche in controprova.

Il tutto con vittoria di spese diritti e onorari comprese IVA e CPA.”

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. PREMessa IN FATTO.

1.1. Con atto di citazione datato 14.05.2015 ritualmente notificato, la SOCIETÀ, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. TIZIO, ha convenuto in giudizio presso il Tribunale di Torino la BANCA, in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo, nel merito:

Sentenza, Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua, n.1127 del 09 marzo 2018.

- di dichiarare la nullità del contratto normativo nonché del contratto swap sottoscritto in data 18/07/2007, ai sensi e per gli effetti degli art. 1418 cc 1325 c.c. e per violazione delle norme contenute nell'art. 30 T.U.F. e negli articoli 6 - 21 del D.Lgs 58/98 e segnatamente per gli articoli 23-24-26-27-28-29-31-37 del Reg. CONSOB, da considerarsi quali norme imperative, nonché per l'art. 1709 c.c. e. per l'effetto, di dichiarare tenuta e condannare la convenuta al pagamento della somma di Euro 121.470,83 oltre interessi e rivalutazione, o la maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa;

- di dichiarare la nullità della clausola relativa agli interessi del contratto di mutuo per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, di dichiarare tenuta e condannare la convenuta alla restituzione / pagamento di quanto corrisposto a titolo di interessi e spese del mutuo o la maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa;

- in via di subordine, di annullare il contratto normativo nonché il contratto swap sottoscritto in data 18/07/2007, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1427,1428,1429 c.c. e 1433, 1439 c.c. e per violazione delle norme contenute nell'art. 21 del D.lgs 58/98 e segnatamente per gli articoli 24-26-27-28-29-31-37 del Reg. CONSOB, da considerarsi quali norme imperative e, per l'effetto, di dichiarare tenuta e condannare la convenuta al pagamento della somma di Euro 121.470,83 oltre interessi e rivalutazione, o la maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa;

- in via di graduato subordine, di dichiarare la risoluzione per inadempimento da parte dell'istituto di credito del contratto normativo nonché del contratto swap sottoscritto in data 18/07/2007, ai sensi e per gli effetti degli art. 1418 c.c. 1325 c.c. e per violazione delle norme contenute nell'art. 21 del D.lgs 58/98 e segnatamente per gli articoli 24-26-27-28-29-31-37 del Reg. CONSOB, da considerarsi quali norme imperative, e per l'effetto, di dichiarare tenuta e condannare la convenuta al pagamento della somma di Euro 121.470,83 oltre interessi e rivalutazione, o la maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa;

- in via di ulteriore subordine, attesa la mancata osservanza degli obblighi di informazione da parte della convenuta, di dichiarare tenuto e condannare l'istituto di credito convenuto, al risarcimento del danno per le ragioni di cui in narrativa a favore della SOCIETÀ e, per l'effetto, di dichiarare tenuta e condannare la convenuta al pagamento della somma di Euro 121.470,83 oltre interessi e rivalutazione, o la maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa; di dichiarare tenuto e condannare l'istituto di credito convenuto a rifondere alla SOCIETÀ la somma complessiva di Euro 121.470,83 (quali commissioni implicite e interessi passivi), con condanna generica al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c.

1.2. Si è costituita in Cancelleria la parte convenuta BANCA, in persona del legale rappresentante pro tempore, depositando comparsa di costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.

1.3. All'udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c. in data 13.01.2016 il Giudice Istruttore, su richiesta delle parti, ha concesso alle stesse i seguenti termini perentori, ai sensi dell'art. 183, 6° comma, c.p.c.:

1) un termine perentorio di trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;

2) un termine perentorio di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dell'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;

3) un termine perentorio di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.

1.4. All'esito della successiva udienza in data 20.04.2016 il Giudice Istruttore si è riservato sulle deduzioni istruttorie proposte dalle parti e, con Ordinanza in data 26.04.2016, sciogliendo la predetta riserva:

- non ha ammesso le prove orali dedotte dalle parti;

- ha disposto CTU sul quesito proposto dalle parti, così come integrato e riformulato:
“Il CTU, nei limiti di quanto riferito dalle parti nei rispettivi atti, tenuto conto dei documenti di causa, e con espressa autorizzazione a domandare chiarimenti alle parti e ad assumere informazioni da terzi ai sensi dell’art. 194, comma 1°, c.p.c. previo esperimento di un idoneo tentativo di conciliazione tra le parti fin dall’inizio delle operazioni peritali, da rinnovarsi all’esito nel caso di esito negativo:

I) Risponda ai seguenti quesiti proposti dalla parte attrice:

I.1) Ricostruisca le operazioni finanziarie di investimento del legale rappresentante della SOCIETÀ sino all’anno 2007 e all’esito della verifica di tutte le operazioni di investimento reperite sugli estratti conto depositati, illustrando se la SOCIETÀ, il suo legale rappresentante pro tempore TIZIO ed il Sig. CAIO presentassero all’epoca dei fatti (luglio 2007), esperienza in materia finanziaria.

I.2) Descriva le caratteristiche del contratto swap concluso tra le parti in data 18/07/2007 e, tenuto conto della situazione finanziaria della SOCIETÀ, riferisca se tale contratto presentasse commissioni implicite, fosse all’epoca della sua conclusione in una situazione c.d. par e compatibile con la finalità di copertura del rischio di variazione dei tassi di interesse legato all’apertura di credito.

I.3) Ricalcoli l’ISC del contratto di mutuo tenendo conto dei costi e degli addebiti derivanti dal contratto di swap e calcoli l’effettivo tasso di interesse convenuto e / o applicato ai fini della verifica del superamento del tasso soglia individuato nel periodo di riferimento da Banca d’Italia (doc. 15).

II) Risponda ai seguenti quesiti proposti dalla parte convenuta:

II.1) Dica il CTU se al momento della sottoscrizione il derivato si presentava compatibile con l’obiettivo di riduzione del rischio di tasso d’interesse del finanziamento a tasso variabile contratto con BANCA oppure, come sostiene controparte, ha esposto il cliente ad un rischio superiore a quello originario.

II.2) Dica il CTU, date le caratteristiche tecniche dell’operazione di swap, quale delle due controparti sia teoricamente esposta al rischio di pagamenti potenzialmente illimitati di differenziali.

II.3) Dica il CTU se i pagamenti dei differenziali sostenuti dal cliente nello swap abbiano trovato compensazione nei minori flussi per interessi corrisposti sul debito sottostante.

II.4) Ricostruisca il CTU quale sia stato, per ogni scadenza contrattuale, il totale complessivamente corrisposto dal cliente come somma di interessi sul debito e differenziali del derivato, e quale sia il tasso di interesse implicito corrispondente ad ogni singola somma.

II.5) Confronti il CTU i livelli di tasso complessivamente corrisposti dal cliente così determinati, con il livello di tasso fisso ragionevolmente ottenibile all’epoca per un mutuo a tasso fisso avente caratteristiche di ammontare e durata analoghe al mutuo in esame.

II.6) Dica il CTU se l’operazione in esame rientri nell’ambito della “negoiazione in conto proprio”.

II.7) Dica il CTU se il cliente abbia subito addebiti di qualsiasi tipo che siano andati ad aggiungere ulteriori aggravii economici rispetto alle condizioni contrattualmente pattuite.

III) Con riferimento alle seguenti circostanze di natura tecnico-valutativa dedotte dalla parte convenuta in memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2), c.p.c. datata 12.03.2016:

12) Accerti se sia vero o meno che l’IRS di cui è causa, ovvero il contratto in strumenti finanziari

stipulato, appartiene alla categoria cosiddetta “plain vanilla” privo di intenti speculativi ed adatto a qualsiasi tipo di investitore.

13) Accerti se sia vero o meno che l’IRS di cui è causa è lo strumento finanziario più semplice in assoluto sul mercato finanziario e che quindi può essere venduto a qualsiasi tipologia di clientela in quanto non richiede appunto conoscenze particolari nell’ambito finanziario.

Sentenza, Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua, n.1127 del 09 marzo 2018.

14) Accerti se sia vero o meno che il contratto IRS di cui è causa prevede lo scambio di un tasso variabile (Euribor) contenuto in un prodotto (mutuo) con un tasso fisso (IRS) al fine di consentire al cliente di mettersi al riparo dalle eventuali oscillazioni dei tassi di interesse, ovvero ha funzione di copertura.

16) Accerti se sia vero o meno che il contratto IRS stipulato (doc.1) è un contratto di sola copertura e non speculativo che non produce nè guadagni nè causa perdite e che ha esclusivamente scopo di copertura dei tassi di interesse con la finalità di creare un tasso sintetico fisso nella misura concordata tra le parti.

17) Accerti se sia vero o meno che in assenza di sottoscrizione del contratto IRS, la SOCIETA avrebbe dovuto versare a BANCA, interessi sul mutuo al tasso fisso secondo il mercato dell'epoca e pari circa al 6,50% e pertanto una somma maggiore rispetto ai differenziali addebitati.

18) Accerti se sia vero o meno che la natura di copertura del contratto di IRS si evince anche dal semplice affiancamento della voce interessi sul debito e flussi del derivato che mostrano l'effetto compensativo dell'operazione.

19) Accerti se sia vero o meno che, per andare incontro a tutte le esigenze del cliente, il finanziamento era stato deliberato con due anni di preammortamento. E Accerti se sia vero o meno che successivamente, dopo il pagamento di una sola rata intera, è stata concessa la moratoria con la sospensione della quota capitale per 12 mesi che ha portato un modesto disallineamento fra il piano di ammortamento del debito e quello del derivato (doc.16).

20) Accerti se sia vero o meno che nel 2013 è stata richiesta dalla SOCIETA una seconda moratoria a seguito della quale il disallineamento del contratto di mutuo e dell'IRS si è ulteriormente accentuato influenzando sul rimborso del debito e sull'allungamento della scadenza, e che ha rallentato ulteriormente il piano di ammortamento del mutuo (doc.16).

21) Accerti se sia vero o meno che, finché il debito residuo si è mantenuto costante (primi due anni), anche gli oneri finanziari complessivi sopportati dal cliente (interessi sul debito + differenziali del derivato) si sono mantenuti su di un livello pressoché costante indipendentemente da quanto veniva di volta in volta generato dal derivato come flussi differenziali.

24) Accerti se sia vero o meno che il tasso fisso di mercato all'epoca della stipula per il contratto di mutuo era superiore al tasso sintetico pattuito con l'IRS pari al 5,10 % .

25) Accerti se sia vero o meno che, con riferimento al contratto IRS contestato, la circostanza del verificarsi di flussi negativi è unicamente dovuta alla discesa dei tassi di interesse a breve termine, che ha parallelamente comportato una riduzione degli oneri finanziari per interessi pagati sul debito sottostante e Accerti se sia vero o meno che con l'operazione de quo il cliente ha pagato esattamente quanto previsto dal contratto sottoscritto ovvero il 5,10 % sulle rate di mutuo scadute.

26) Accerti se sia vero o meno che lo scambio Euribor /IRS dipende unicamente dall'andamento generale del mercato dei tassi delle operazioni finanziarie e che in ciò solo consiste l'aleatorietà del contratto in questione.

27) Accerti se sia vero o meno che, con riferimento al contratto IRS contestato, il margine di intermediazione è perfettamente legittimo e privo di squilibrio contrattuale.

28) Accerti se sia vero o meno che l'introduzione della disclosure del prezzo per i contratti derivati, è avvenuta con la Comunicazione n. 9019104 del 2 marzo 2009, successiva quindi al contratto di cui è causa.

29) Accerti se sia vero o meno che il margine di intermediazione, altrimenti detto mark-up, è del tutto fisiologico, anzi indispensabile per la funzionalità stessa del mercato e, sino alla Comunicazione CONSOB n. 9019104 del 2 marzo 2009, era semplicemente ricompreso nel prezzo.

Sentenza, Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua, n.1127 del 09 marzo 2018.

30) *Accerti se sia vero o meno che l'importo di €. 13.362,06, indicato da controparte quale costo occulto, è un mero valore teorico che non ha mai assunto il carattere di somma che la SOCIETA abbia corrisposto o che dovesse corrispondere.*

31) *Accerti se sia vero o meno che la SOCIETA in questi anni ha sempre e solo pagato il tasso fisso sintetico concordato del 5,10%.*

Alleggi alla relazione scritta il verbale di tutte le operazioni effettuate.”;

- ha nominato all'uopo il Dr. *omissis*;

- ha fissato udienza per il giuramento del nominato CTU.

1.5. A seguito del deposito della relazione scritta del CTU, all'udienza in data 15.03.2017 il Giudice Istruttore si è riservato sulle deduzioni istruttorie riproposte dalle parti e, con Ordinanza in data 20.03.2017, sciogliendo la predetta riserva:

- non ha ammesso le prove orali dedotte dalle parti;

- ha invitato le parti a precisare le conclusioni;

- ha formulato alle parti la seguente proposta transattiva o conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. (inserito dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n.98), ai sensi del quale: *“Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice.”*: versamento della somma omnicomprendente per capitale ed interessi di Euro 25.000,00 dalla parte convenuta alla parte attrice, a spese compensate, a saldo e stralcio delle rispettive pretese, invitando le parti stesse a comunicare al Giudice l'eventuale adesione almeno 30 giorni prima della successiva udienza.

1.6. Infine, all'udienza in data 6.12.2017 soltanto la parte convenuta ha dichiarato di accettare la predetta proposta transattiva o conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.

Pertanto, il Giudice Istruttore, fatte precisare alle parti costituite le conclusioni così come in epigrafe, ha trattenuto la causa in decisione, disponendo il deposito delle comparse conclusionali entro il termine perentorio di 60 giorni e delle memorie di replica entro il successivo termine perentorio di 20 giorni a norma dell'art. 190 c.p.c., così come previsto dall'art. 281-quinquies 1° comma c.p.c..

2. SULLE DEDUZIONI ISTRUTTORIE RIPROPOSTE DALLE PARTI.

2.1. Nelle proprie conclusioni definitive, la parte attrice ha reiterato l'istanza di ammissione delle prove dedotte nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, 6° comma, n. 2), c.p.c..

L'istanza non può trovare accoglimento.

Invero, come già osservato dal Giudice Istruttore nelle citate Ordinanze datate, rispettivamente, 26.04.2016 e 20.03.2017, le prove per interrogatorio formale e testi dedotte da parte attrice in memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2), c.p.c. risultano inammissibili e/o irrilevanti, vertendo:

il capo 1) su circostanza da provarsi documentalmente e non specificamente contestata dalla controparte ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115, 1° comma, c.p.c. (cfr. anche la memoria di controparte ex art. 183, 6° comma, n. 3, c.p.c.);

il capo 2) su circostanza da provarsi documentalmente;

il capo 3) su circostanza in parte generica ed in parte irrilevante;

il capo 4) su circostanza in parte generica ed in parte irrilevante;

il capo 5) su circostanza in parte generica ed in parte irrilevante;

il capo 6) su circostanza in parte generica ed in parte irrilevante;

il capo 7) su circostanza in parte generica ed in parte irrilevante;

Sentenza, Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua, n.1127 del 09 marzo 2018.

il capo 8) su circostanza in parte generica ed in parte irrilevante;
il capo 9) su circostanza in parte generica ed in parte irrilevante;
il capo 10) su circostanza da provarsi documentalmente;
il capo 11) su circostanza in parte valutativa, in parte generica ed in parte negativa;
il capo 12) su circostanza in parte da provarsi documentalmente ed in parte irrilevante.
2.2. A sua volta, nelle proprie conclusioni definitive, la parte convenuta ha reiterato l'istanza di ammissione delle prove dedotte nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, 6° comma, n. 2), c.p.c..
L'istanza non può trovare accoglimento.
Invero, come già osservato dal Giudice Istruttore nelle citate Ordinanze, le prove per interrogatorio formale e testi dedotte da parte convenuta in memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2), c.p.c. risultano inammissibili e/o irrilevanti, vertendo:
il capo 1) su circostanza non specificamente contestata dalla controparte ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115, 1° comma, c.p.c.;
il capo 2) su circostanza in parte valutativa ed in parte generica;
il capo 3) su circostanza in parte valutativa ed in parte generica;
il capo 4) su circostanza in parte valutativa ed in parte da provarsi documentalmente;
il capo 5) su circostanza in parte valutativa ed in parte generica;
il capo 6) su circostanza da provarsi documentalmente;
il capo 7) su circostanza in parte valutativa ed in parte da provarsi documentalmente;
il capo 8) su circostanza in parte valutativa, in parte generica ed in parte da provarsi documentalmente;
il capo 9) su circostanza in parte valutativa, in parte generica ed in parte da provarsi documentalmente;
il capo 10) su circostanza in parte valutativa ed in parte generica;
il capo 11) su circostanza da provarsi documentalmente;
il capo 12) su circostanza valutativa e già demandata al CTU;
il capo 13) su circostanza valutativa e già demandata al CTU;
il capo 14) su circostanza valutativa e già demandata al CTU;
il capo 15) su circostanza in parte valutativa ed in parte generica;
il capo 16) su circostanza valutativa e già demandata al CTU;
il capo 17) su circostanza valutativa e già demandata al CTU;
il capo 18) su circostanza valutativa e già demandata al CTU;
il capo 19) su circostanza in parte da provarsi documentalmente ed in parte valutativa e già demandata al CTU;
il capo 20) su circostanza in parte da provarsi documentalmente ed in parte valutativa e già demandata al CTU;
il capo 21) su circostanza valutativa e già demandata al CTU;
il capo 22) su circostanza da provarsi documentalmente ed in parte valutativa;
il capo 23) su circostanza da provarsi documentalmente ed in parte valutativa;
il capo 24) su circostanza valutativa e già demandata al CTU;
il capo 25) su circostanza valutativa e già demandata al CTU;
il capo 26) su circostanza valutativa e già demandata al CTU;
il capo 27) su circostanza valutativa e già demandata al CTU;
il capo 28) su circostanza valutativa e già demandata al CTU;
il capo 29) su circostanza valutativa e già demandata al CTU;
il capo 30) su circostanza valutativa e già demandata al CTU;
il capo 31) su circostanza valutativa e già demandata al CTU.

3. SULLE DOMANDE DI MERITO PROPOSTE DALLA PARTE ATTRICE SOCIETÀ.

3.1. Come si è detto, nelle proprie conclusioni definitive la parte attrice SOCIETÀ ha chiesto, nel merito:

- di dichiarare la nullità del contratto normativo nonché del contratto swap sottoscritto in data 18/07/2007, ai sensi e per gli effetti degli art. 1418 c.c. 1325 c.c. e per violazione delle norme contenute nell'art. 30 T.U.F. e negli articoli 6 - 21 del D.Lgs 58/98 e segnatamente per gli articoli 23-24-26-27-28-29-31-37 del Reg. CONSOB, da considerarsi quali norme imperative, nonché per l'art. 1709 c.c., e per l'effetto, di dichiarare tenuta e condannare la convenuta al pagamento della somma di Euro 130.837,95 oltre interessi e rivalutazione, o la maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa;

- di dichiarare la nullità della clausola relativa agli interessi del contratto di mutuo per le ragioni esposte e per l'effetto, di dichiarare tenuta e condannare la convenuta alla restituzione / pagamento di quanto corrisposto a titolo di interessi e spese del mutuo, ad oggi pari ad Euro 110.206,17, o la maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa;

- in via di subordine, di annullare il contratto normativo nonché il contratto swap sottoscritto in data 18/07/2007, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1427,1428,1429 c.c. e 1433, 1439 c.c. e per violazione delle norme contenute nell'art. 21 del D.Lgs 58/98 e segnatamente per gli articoli 24-26-27-28-29-31-37 del Reg. CONSOB, da considerarsi quali norme imperative e, per l'effetto, di dichiarare tenuta e condannare la convenuta al pagamento della somma di Euro 130.837,95 oltre interessi e rivalutazione, o la maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa;

- in via di graduato subordine, di dichiarare la risoluzione per inadempimento da parte dell'istituto di credito del contratto normativo nonché del contratto swap sottoscritto in data 18/07/2007, ai sensi e per gli effetti degli art. 1418 c.c. 1325 c.c. e per violazione delle norme contenute nell'art.21 del D.Lgs 58/98 e segnatamente per gli articoli 24-26-27-28-29-31-37 del Reg. CONSOB, da considerarsi quali norme imperative e, per l'effetto, di dichiarare tenuta e condannare la convenuta al pagamento della somma di Euro 130.837,95 oltre interessi e rivalutazione, o la maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa;

- in via di ulteriore subordine, attesa la mancata osservanza degli obblighi di informazione da parte della convenuta, di dichiarare tenuto e condannare l'istituto di credito convenuto al risarcimento del danno per le ragioni di cui in narrativa a favore della SOCIETÀ e, per l'effetto, di dichiarare tenuta e condannare la convenuta al pagamento della somma di Euro 130.837,95 oltre interessi e rivalutazione, o la maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa; di dichiarare tenuto e condannare l'istituto di credito convenuto a rifondere alla SOCIETÀ la somma complessiva di Euro 130.837,95 (quali commissioni implicite e interessi passivi), con condanna generica al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c.

Le suddette domande non risultano fondate.

3.2. Invero, a sostegno delle proprie domande la parte attrice ha dedotto, innanzitutto,

- che il contratto INTEREST RATE SWAP OTC sottoscritto dalle parti il 18/07/2007 **sarebbe un contratto meramente speculativo**, riferendo, in particolare (cfr. l'atto di citazione alla lettera a, pagine 3 e 4):

- che il contratto di INTEREST RATE SWAP proposto alla SOCIETÀ dalla BANCA è riconosciuto come uno strumento finanziario complesso riservato ad una categoria di soggetti definiti qualificati ad eseguire operazioni finanziarie con finalità meramente speculative;

- che tale conclusione discende dalla normativa CONSOB e, segnatamente, dall'Allegato 3 al Regolamento CONSOB n. 11522/98, par. 4, parte B, in cui si fa espresso riferimento al fatto che: "Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità."; più specificatamente: "*L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non adeguate. Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori*";

Sentenza, Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua, n.1127 del 09 marzo 2018.

- che, con particolare riferimento ai contratti swaps, nella sezione 4.1), si legge: “I contratti di swaps comportano un elevato grado di rischio. [...] Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati” (Allegato 3 al Regolamento CONSOB n. 11522/98, par. 4, parte B, par. 4.1);
- che il predetto orientamento è rimasto costante e da ultimo confermato dalla CONSOB mediante la comunicazione n. 0097996 del 22/12/2014 (doc. 9);
- che la peculiarità di tali prodotti finanziari consiste in una vera e propria aleatorietà derivante dall’andamento di indici ed in particolare nel caso in esame, dalla variazione dei tassi di interesse -Euribor- che rende ardua, se non impossibile, qualsiasi analisi soprattutto alla luce delle variabili di mercato previste nel contratto swap, che a scadenze concordate determinano scambi di flussi cedolari tra la banca e l’attrice; tale condizione aleatoria diviene ulteriormente gravosa per il cliente se si tiene conto dell’asimmetria informativa che lo separa dall’intermediario; in particolare si consideri che lo squilibrio delle informazioni risiede anche nella modalità di calcolo del Mark To Market (ossia l’oggetto del contratto), alla luce del fatto che l’operazione viene effettuata al di fuori dei mercati regolamentati (c.d. over the counter) e, quindi, in una patologica condizione di conflitto di interessi;
- che appare evidente come la SOCIETÀ non possa essere considerato un cliente esperto nel settore finanziario e, quindi, adatto a tale genere di negoziazione.

I suddetti rilievi non possono essere condivisi.

3.2.1. Invero, si deve innanzitutto osservare che il contratto INTEREST RATE SWAP del 18/07/2007 era stato sottoscritto dal legale rappresentante della SOCIETÀ, sig. CAIO, con espressa sottoscrizione anche della dichiarazione di operatore qualificato ai sensi del Regolamento CONSOB n. 11522/1998 **all’epoca in vigore**, nella quale il medesimo dava altresì atto di aver già effettuato “*in maniera ricorrente operazioni di investimento in strumenti finanziari*” e di avere pertanto “*una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari*”, riconoscendo espressamente che tale dichiarazione comportava la disapplicazione degli articoli 27, 28,29, 30, 32 commi 3, 4 e 5, 60, 61 e 62 del Regolamento CONSOB n. 11522/1998 (cfr. doc. 1 della parte convenuta).

3.2.2. Inoltre, si deve aggiungere che la trattativa relativa all’operazione di sottoscrizione del contratto in questione era stata conclusa con l’assistenza del dott. TIZIO, procuratore speciale della SOCIETÀ, come si evince dall’espressa indicazione della mail di quest’ultimo (“omissis”) per le comunicazioni e per gli obblighi informativi (cfr. doc. 1 della parte convenuta al paragrafo 13, pag.3).

Ora, anche il dott. TIZIO era un operatore qualificato ai sensi dell’art. 31, comma 2, Regolamento CONSOB n. 11522/1998, avendolo espressamente dichiarato e sottoscritto nel Contratto Unico per la prestazione di servizi Finanziari ed Accessori, sottoscritto in data 26/07/2007 (cfr. doc. 3 della parte convenuta a pag. 5) e come si evince, del resto, dalle sue conoscenze in strumenti finanziari (ed anche di finanza derivata), che emergono dalla corrispondenza via mail intercorsa tra il predetto ed i gestori della BANCA (cfr. docc. 4, 5 e 6 della parte convenuta) non contestata dalla parte attrice.

In tali mail il dott. TIZIO aveva chiesto espressamente di sottoscrivere contratti INTEREST RATE SWAP a copertura di finanziamenti di mutui a tasso variabile contratti con altri istituti di credito, proponendo egli stesso le possibili combinazioni da applicare e fornendo addirittura egli stesso schemi di copertura per un piano di ammortamento di un finanziamento in corso con una banca, il tutto utilizzando una padronanza di linguaggio tecnico idoneo ad evidenziare la sua competenza in materia.

Sentenza, Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua, n.1127 del 09 marzo 2018.

Da tali mail si evince chiaramente che il dott. TIZIO era perfettamente in grado di comprendere il contenuto, gli effetti ed i rischi che comportava la conclusione del contratto INTEREST RATE SWAP sottoscritto dalla SOCIETÀ.

3.2.3. In forza di tali autocertificazioni, la BANCA era dunque liberata dall'adempimento degli obblighi prescritti dagli artt. 27, 28, 29, 30, 32 commi 3, 4 e 5, 60, 61 e 62 del Regolamento CONSOB n. 11522/98.

In proposito, si deve richiamare l'art. 31, 2° comma, del regolamento CONSOB n. 11522/1998, ai sensi del quale: "2. Per operatori qualificati si intendono gli intermediari autorizzati, le società di gestione del risparmio, le SICAV, i fondi pensione, le compagnie di assicurazione, i soggetti esteri che svolgono in forza della normativa in vigore nel proprio Stato d'origine le attività svolte dai soggetti di cui sopra, le società e gli enti emittenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati, le società iscritte in forza di procura a rogito Notaio *omissis* di Torino in data 25.09.1997, rep. n. *omissis* racc. n. *omissis* (cfr. doc. 2 della parte convenuta).

Negli elenchi di cui agli articoli 106, 107 e 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i promotori finanziari, le persone fisiche che documentino il possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dal Testo Unico per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso società di intermediazione mobiliare, le fondazioni bancarie, nonché ogni società o persona giuridica in possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dal legale rappresentante.2"

Tra gli operatori qualificati rientrano, quindi, anche le persone giuridiche per le quali è necessaria e sufficiente la sottoscrizione di una dichiarazione scritta da parte del legale rappresentante, con cui si affermi il possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari.

Nel caso di specie, come si è detto, sia il dott. CAIO, in qualità di legale rappresentante della SOCIETÀ sia il dott. TIZIO, in qualità di procuratore speciale della SOCIETÀ, avevano dichiarato di avere il profilo di operatori qualificati, con la conseguenza che la BANCA non era tenuta a svolgere alcuna indagine al fine di verificare la rispondenza al vero di tale dichiarazione.

In proposito, si deve richiamare la pronuncia della Cassazione civile, Sez. I, 26 maggio 2009 n. 12138, la quale in motivazione ha affermato, tra l'altro, quanto segue:

- l'art. 13 del regolamento CONSOB 1991/5387 ha definito come operatore qualificato, tra gli altri soggetti e per quel che rileva nel presente giudizio, anche "ogni società o persona giuridica in possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in valori mobiliari espressamente dichiarata per iscritto" nel contratto previsto dal precedente art. 9 del medesimo regolamento; quindi, in base alla citata disposizione regolamentare, la natura di operatore qualificato discende dalla contemporanea presenza di due requisiti: uno di natura sostanziale, vale a dire l'esistenza della specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in valori mobiliari in capo al soggetto (società o persona giuridica) che intenda concludere un contratto avente ad oggetto operazioni su detti valori; l'altro, di carattere formale, costituito dalla espressa dichiarazione di possedere la competenza ed esperienza richieste, sottoscritta dal soggetto medesimo;

- appare al riguardo evidente la *ratio* della norma in esame, volta a richiamare l'attenzione del cliente circa l'importanza della dichiarazione ed a svincolare l'intermediario dall'obbligo generalizzato di compiere uno specifico accertamento di fatto sul punto, tenuto anche conto che nella disposizione in esame non si rinviene alcun riferimento alla rispondenza tra il contenuto della dichiarazione e la situazione di fatto effettiva e non è previsto a carico dell'intermediario alcun onere di riscontro della veridicità della dichiarazione, riconducendo

invece alla responsabilità di chi amministra e rappresenta la società dichiarante gli effetti di tale dichiarazione;

- tali considerazioni inducono a ritenere che, in mancanza di elementi contrari emergenti dalla documentazione già in possesso dell'intermediario in valori mobiliari, la semplice dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che la società disponga della competenza ed esperienza richieste in materia di operazioni in valori mobiliari - pur non costituendo dichiarazione confessoria, in quanto volta alla formulazione di un giudizio e non all'affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo (art. 2730 c.c.; Cass. 1973/1662; 1981/5025; 2002/16127; 2006/13212) - esoneri l'intermediario stesso dall'obbligo ulteriori verifiche sul punto e, in carenza di contrarie allegazioni specificamente dedotte e dimostrate dalla parte interessata, possa costituire argomento di prova che il giudice - nell'esercizio del suo discrezionale potere di valutazione del materiale probatorio a propria disposizione ed apprezzando il complessivo comportamento extraprocessuale e processuale delle parti (art. 116 c.p.c.) - può porre a base della propria decisione, anche come unica e sufficiente fonte di prova in difetto di ulteriori riscontri, per quanto riguarda la sussistenza in capo al soggetto che richieda di compiere operazioni nel settore dei valori mobiliari dei presupposti per il riconoscimento della sua natura di operatore qualificato ed anche ai fini dell'accertamento della diligenza prestata dall'intermediario con riferimento a tale specifica questione, ai sensi della L. n1 del 1991, art. 13, comma 10, (cfr. Cass. 1998/5784; 2000/4085; 2002/10268; 2003/15172; 2005/4651);

- nel caso di asserita discordanza tra il contenuto della dichiarazione e la situazione reale da tale dichiarazione rappresentata, graverà su chi detta discordanza intenda dedurre, al fine di escludere la sussistenza in concreto della propria competenza ed esperienza in materia di valori mobiliari, l'onere di provare circostanze specifiche dalle quali desumere la mancanza di detti requisiti e la conoscenza da parte dell'intermediario mobiliare delle circostanze medesime, o almeno la loro agevole conoscibilità in base ad elementi obiettivi di riscontro, già nella disponibilità dell'intermediario stesso o a lui risultanti dalla documentazione prodotta dal cliente.

Pertanto, il legale rappresentante di una società che abbia sottoscritto dichiarazione autoreferenziale con la quale si asserisce "operatore qualificato" non può limitarsi a contestarne gli effetti, invocandone puramente e semplicemente la genericità o l'inidoneità di contenuto, ma deve dimostrare sia la mancanza dei requisiti di competenza ed esperienza, sia le singole circostanze che avrebbero consentito all'intermediario di escludere che il dichiarante fosse effettivamente in possesso di tali requisiti.

In altre parole, *"l'asserita discordanza tra la situazione reale e il contenuto ricognitivo della dichiarazione del legale rappresentante di una società che ne attesti la qualità di operatore qualificato (per la sua specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari derivati) a norma dell'art. 31 reg. CONSOB 11522/98, pur non dovendo essere verificata dalla banca, può essere dedotta, comportando peraltro l'onere, per il deducente, di specifica allegazione e prova"* e *"in difetto di conferenti allegazioni e di prova circa la difformità della dichiarazione resa rispetto alla realtà dalla stessa rappresentata, la dichiarazione del legale rappresentante della società è sufficiente ad attestare in capo al soggetto rappresentato la qualità di operatore qualificato, con applicazione del conseguente regime di legge che esclude la applicazione degli artt. 27, 28 e 29 del regolamento"* (cfr. in tal senso: Appello Milano, 7 settembre 2011, in www.ilcaso.it).

Nel caso di specie, tale specifico onere probatorio non è stato sufficientemente assolto dalla parte attrice, per cui la riconosciuta natura di operatore qualificato appare risolutiva, non essendo consentito addebitare alla Banca convenuta un omesso controllo sulla veridicità dell'attestazione.

3.2.4. Si deve aggiungere che il contratto oggetto di causa appartiene alla categoria INTEREST RATE SWAP c.d. “**PLAIN VANILLA**”, qualificata anche dal CTU come “**il più elementare prodotto esistente sul mercato**” (cfr. pag. 59 della perizia).

3.2.5. Del resto, ad ulteriore conferma che il contratto INTEREST RATE SWAP del 18/07/2007 era stato apprezzato dalla SOCIETÀ per le caratteristiche di protezione che aveva fornito e, soprattutto, che la sua stipulazione era stata voluta e compresa nel suo contenuto e nei suoi rischi, si deve anche osservare che nel 2009 e nel 2011 e, dunque, successivamente alla sottoscrizione del predetto contratto, la SOCIETÀ aveva sottoscritto altri due contratti INTEREST RATE SWAP del tutto analoghi (cfr. docc. 7 e 8 della parte convenuta), salvo poi a contestarli in un secondo momento (cfr. la memoria di replica della parte attrice a pagina 5).

3.2.6. Tenuto conto dei rilievi che precedono, non assumono rilevanza alcuni rilievi svolti sul punto dal CTU.

In particolare, alle pagine 34 e 35 della relazione scritta, il CTU ha riferito: “*Dalla verifica delle operazioni d’investimento reperite sugli estratti conto (Allegato n. 9), emerge che la SOCIETA, prima della sottoscrizione del contratto di cui è causa, non aveva mai eseguito operazioni in strumenti derivati. Infatti, le uniche operazioni presenti sugli estratti conto erano versamenti, bonifici e prelievi di denaro presumibilmente legati all’attività di compravendita e gestione immobiliare. Inoltre dall’analisi della Centrale dei Rischi (Allegato n. 10), emerge che nessuna operazione di swap era stata negoziata dalla SOCIETA prima del mese di Luglio 2007.*”

Inoltre, alle pagine 58 e 59 della relazione scritta, il CTU ha riferito: “*Il fatto che lo strumento finanziario sia adatto a qualunque tipo di investitore non è invece un’affermazione corretta. Infatti la stipula di questo contratto necessita, in primo luogo, che l’investitore sia in grado di comprendere il meccanismo di funzionamento ma soprattutto che sia in grado di attingere alle informazioni finanziarie necessarie per sottoscrivere il contratto in piena “autonomia decisionale”. Al paragrafo n. 5.3.3.4 è stata sviluppata l’analisi basata sulla lettura dei bollettini della Banca Centrale Europea dai quali è stato possibile concludere che il tasso fisso del 5,10% contenuto nel contratto era troppo elevato rispetto alle previsioni del mercato. Ma un’analisi attenta e meditata necessita di informazioni accurate che possono essere prelevate solo da operatori specializzati nel fornire l’informazione finanziaria quali, fra gli altri, Bloomberg, Reuters.*

Peraltro qualunque operazione finanziaria, anche la più semplice quale la stipula di un mutuo, necessita di informazioni e cognizioni che non tutti possiedono.

Pertanto tale contratto non è adatto a qualunque tipo di investitore.

È già stato illustrato che il “**PLAIN VANILLA**” venduto al cliente dalla banca è il più elementare prodotto esistente sul mercato. Pur essendo lo strumento più semplice nel mondo dei prodotti derivati su interessi, per le ragioni descritte al paragrafo precedente, non può essere venduto a qualsiasi tipologia di clientela in quanto richiede conoscenze particolari ed informazioni specifiche nell’ambito finanziario, come peraltro qualunque prodotto di natura finanziaria.”

Tali rilievi del CTU risultano sostanzialmente irrilevanti, alla luce:

- 1) delle considerazioni svolte ai punti precedenti;
- 2) di quelle ulteriori che saranno svolte in seguito ai punti successivi;
- 3) dei seguenti rilievi:

Il fatto che dagli estratti conto depositati risulti che la SOCIETÀ non avesse mai fatto prima altre operazioni in strumenti derivati e che dall’analisi della Centrale Rischi emerga che prima del mese di luglio 2007 nessuna operazione swap fosse stata negoziata dalla SOCIETÀ nulla prova in relazione alla qualifica dei soggetti che hanno operato per suo conto, ossia il CAIO ed il TIZIO;

gli estratti conto prodotti non possono ritenersi esaustivi, non riguardando l'intero sistema bancario e neppure le posizioni individuali dei predetti CAIO e TIZIO;
il documento della Centrale rischi non risulta ammissibile, essendo stato prodotto dalla SOCIETÀ sub doc. 16) soltanto con la memoria ex art. 183, 6° comma, n. 3), c.p.c. e, dunque, tardivamente;
dal 1994 (anno di costituzione della SOCIETÀ) al 2004 non può escludersi che la SOCIETÀ o il CAIO e il TIZIO avessero sottoscritto strumenti di finanza derivata;
se per la BANCA il contratto INTEREST RATE SWAP di cui è causa è stato il primo sottoscritto con la SOCIETÀ, è altrettanto vero che non può escludersi che quest'ultima ne avesse già stipulati altri con altri istituti bancari.

3.3. In secondo luogo, la parte attrice ha dedotto che il contratto INTEREST RATE SWAP OTC sottoscritto dalle parti in data 18/7/2007 sarebbe nullo per mancanza di equilibrio finanziario tra le controparti all'atto della sua sottoscrizione e per assenza di valida causa, riferendo, in particolare (cfr. l'atto di citazione alla lettera b, pagine 4 e seguenti):

- che il contratto swap collocato dalla banca rappresenta una vera e propria operazione di scommessa sulla variazione dei tassi di interesse e comporta per l'attrice l'esposizione ad un rischio di perdite illimitate;
- che la giurisprudenza è ormai prevalentemente orientata nel senso che causa del contratto è lo scopo pratico del negozio, la sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare (c.d. causa concreta), quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato; in altri termini, si è stabilito che la ragione per la quale un istituto propone un determinato prodotto finanziario (a copertura dell'innalzamento dei tassi o per speculazione) fa parte della causa del negozio, non potendo, invece, essere relegata all'irrelevanza dei motivi;
- che, nel caso di specie, non vi è alcun dubbio in merito alla circostanza secondo la quale il contratto derivato avrebbe dovuto avere una funzione di copertura del rischio (hedging);
- che le intenzioni delle parti non hanno, però, trovato alcun riscontro pratico;
- che nell'ottica di chiarire la finalità ditali prodotti la CONSOB ha precisato che possono essere considerate di copertura le operazioni su strumenti finanziari derivati quando ricorra una delle seguenti condizioni:
 - a) quando siano esplicitamente poste in essere per ridurre la rischiosità delle altre posizioni;
 - b) sia elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie dell'oggetto della copertura e dello strumento finanziario utilizzato a tal fine;
 - c) le condizioni di cui ai punti a-b siano documentate da evidenze interne da parte degli intermediari e siano approvate;
- che il contratto derivato di copertura deve essere pertanto caratterizzato da una connessione con le voci dell'attivo o del passivo del debito contratto, aspetto totalmente trascurato nel caso di specie; basti infatti osservare come nel caso concreto i funzionari della Banca abbiano proposto la sottoscrizione di un contratto derivato senza che vi fosse l'effettiva necessità/utilità da parte della SOCIETA di stipulare un contratto di copertura dal rischio generico di fluttuazione dei tassi di interesse del finanziamento acceso nello stesso periodo; l'istituto di credito avrebbe dovuto infatti, sulla base di una semplice analisi della situazione finanziaria della SOCIETA, valutare e comprendere che gli strumenti finanziari (derivati) proposti erano inadeguati sia in relazione alle peculiarità qualitative e dimensionati dell'investitore che in relazione alle sue finalità, interessi ed esposizione debitoria;
- che l'operazione finanziaria proposta dalla banca non ha rispettato il principio posto dal combinato disposto dagli articoli 1325 c.c. e 1418 c.c., secondo cui il requisito della causa del contratto è posto dalla legge a pena di nullità dello stesso consentendo alle parti la sola realizzazione - per il tramite dello strumento contrattuale - di interessi che siano leciti e meritevoli di tutela nel rispetto della Carta Costituzionale, che all'art. 2 prescrive, in ambito

Sentenza, Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua, n.1127 del 09 marzo 2018.

contrattuale, l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà anche nel campo economico;

- che il contratto in questione per le sue caratteristiche non risulta idoneo a coprire l'attrice dal rischio di variazione dei tassi di interesse per tre ordini di ragioni:

a. inefficienza della finalità della copertura dal rialzo dei tassi in quanto presenta un tasso fisso maggiore rispetto ai tassi mercato vigenti alla sua data di stipula;

b. il contratto swap è strutturato in modo tale che la SOCIETA ha corrisposto flussi di cassa negativi calcolati per un ammontare cumulativamente pari ad Euro 121.470,83;

c. il contratto non è stato stipulato con valore nullo, ma è stato gravato di costi impliciti complessivi derivanti dal corrispettivo pari a Euro 13.362,06; tale somma rappresenta l'ammontare che la Banca avrebbe dovuto corrispondere alla data di stipula del contratto perché fosse in condizioni di equilibrio finanziario;

- che l'operazione è stata conclusa non in equilibrio finanziario ed in aperta violazione della norma prevista nell'allegato 3 al par.4 parte b del Reg. CONSOB che stabilisce: "alla stipula del contratto, il valore di uno swap è sempre nullo", ovvero lo swap al momento della sua sottoscrizione deve essere par;

- che parimenti l'operazione è in contrasto anche con la regola definita "Unbundling", così come espressamente indicato nella comunicazione CONSOB n.9019104 del 02/03/2009, nella quale è stata ribadita l'obbligatorietà dell'espressa indicazione di tutti i costi compresi nei prodotti finanziari;

- che la differenza fra i MTM iniziali comporta, pertanto, un diverso grado di rischio posto in capo alle parti del negozio e quindi un ingiustificato vantaggio per l'istituto di credito;

- che, alla luce di quanto esposto, non vi possono essere dubbi in merito alla reale natura speculativa del contratto sottoscritto dalla SOCIETA, nonostante l'istituto di credito abbia sostenuto la finalità di copertura dello stesso;

- che, a conferma dell'integrale inadeguatezza si consideri, inoltre, il risultato prodotto dal contratto I.R.S. sottoscritto dalla SOCIETA, caratterizzato dalla unidirezionalità nell'arricchire soltanto la banca a totale discapito dell'investitore;

- che ne discende la pacifica nullità del contratto in questione in quanto privo di valida causa economica che possa giustificare gli impegni economici assunti dalla SOCIETA, non essendo stato sottoscritto in condizioni di equilibrio finanziario così come previsto dalla normativa di riferimento.

I suddetti rilievi non possono essere condivisi.

3.3.1. Invero, contrariamente a quanto ritenuto dalla parte attrice, nel caso di specie risulta sufficientemente accertata la finalità di copertura del contratto INTEREST RATE SWAP oggetto di causa che, conseguentemente, non può ritenersi di natura speculativa.

E' ben vero che, come osservato dal CTU "uno swap appena sottoscritto ai tassi di mercato (par swap) dovrebbe valere zero", ossia dovrebbe "essere nulla la somma del valore attuale (a tassi di mercato) della successione di cash flow del lato fisso e di quella del lato variabile", giacché se "il valore dello swap fosse diverso da zero all'inizio del contratto, una delle due controparti sarebbe certamente svantaggiata e (teoricamente) non avrebbe alcun interesse a stipulare il contratto" (cfr. la relazione scritta a pagina 19).

Peraltro, come si evince dallo specchio di sintesi riportato a pagina 76 della relazione scritta, il contratto INTEREST RATE SWAP oggetto di causa è "un derivato della categoria 'PLAIN VANILLA' il cui valore nozionale decresce parallelamente al rimborso del capitale del mutuo. Il cliente paga un tasso fisso del 5,10% e riceve il tasso variabile pagato nel contratto di mutuo al netto degli 'spread' pari all'1%."

Con riguardo alle caratteristiche dell'INTEREST RATE SWAP **PLAIN VANILLA** il CTU ha riferito, in particolare, quanto segue (cfr. relazione scritta alle pagine 14 e seguenti):

il contratto di “swap su tassi di interesse” o “INTEREST RATE SWAP” (I.R.S.) è un accordo stipulato fra due parti per scambiarsi nel tempo due diversi insiemi di flussi di Cassa;

l’I.R.S. è un’operazione realizzata sul mercato “over the counter”, vale a dire su un mercato non quotato; viene riferita ad un capitale di riferimento o “nozionale”, che non è oggetto di scambio, ma funge da parametro su cui commisurare gli interessi che verranno incassati o pagati dai contraenti;

nel caso di uno swap su tassi di interesse, le controparti si scambiano flussi di pagamento di interessi, calcolati utilizzando un tasso fisso contro uno variabile, detti “fixed rate” e “floating rate”, o due diversi tassi variabili, applicati a un capitale nozionale di riferimento; il nominale è espresso sempre in una stessa divisa;

per convenzione, un soggetto è definito compratore dell’I.R.S. quando incassa il tasso fisso e paga il tasso variabile, mentre è definito venditore dell’I.R.S. quando incassa il tasso variabile e paga il tasso fisso (come nella situazione oggetto di analisi);

in origine, il contratto swap era utilizzato esclusivamente per modificare la struttura finanziaria delle poste attive e passive di bilancio; in particolare, la sua funzione era quella di trasformare un finanziamento (impiego) da tasso variabile (fisso) a tasso fisso (variabile); in altri termini, l’obiettivo primario dello swap consisteva nel limitare il rischio di interesse;

successivamente, lo swap venne utilizzato anche per approfittare delle imperfezioni di mercato (essenzialmente dovute all’inefficienza nella diffusione delle informazioni); infatti, tramite lo swap è possibile ad esempio rendere meno oneroso o più remunerativo uno strumento finanziario;

focalizzando l’attenzione sulle fattispecie oggetto di analisi, si può osservare che i contratti di INTEREST RATE SWAP in esame rispondono all’esigenza primaria di attenuare il rischio di variazione del tasso di interesse (aumenti o diminuzioni superiori alle attese); di fatto, ove posto in relazione con un’attività o una passività, un contratto swap consente di modificare le caratteristiche di rischio dell’attività o della passività, modificando il cash flow netto degli oneri o dei proventi finanziari;

una delle ragioni principali che induce a stipulare un contratto di INTEREST RATE SWAP risiede, dunque, nella possibilità che una passività a tasso variabile possa essere convertita in una passività a tasso fisso (ciò che è vantaggioso in ipotesi di tendenza al rialzo dei tassi) o viceversa (ciò che, invece, diviene vantaggioso in ipotesi di tendenza ribasso dei tassi).

In definitiva, secondo il CTU (cfr. relazione scritta a pagina 18), “un contratto I.R.S. svolge correttamente la sua funzione di copertura dal rischio di oscillazione dei tassi (e non diviene pertanto uno strumento speculativo)” quando:

viene stipulato solo in presenza di passività effettivamente esistenti, ovvero in linea con la posizione debitoria dell’azienda;

la durata dello stesso sia in linea con la durata dei debiti a medio-lungo termine contratti dall’azienda;

la forma da utilizzare sia quella del “**PLAIN VANILLA**” ossia del modello più semplice.

Nel contratto INTEREST RATE SWAP di cui è causa, tali condizioni risultano essere state rispettate e, infatti, tale contratto era stato stipulato proprio per coprire i rischi di oscillazione dei tassi derivanti dal debito sottostante portato dal contratto di mutuo e quindi effettivamente esistente. Il contratto aveva la stessa durata del contratto di mutuo, tant’è che i piani di ammortamento dei due contratti erano coincidenti e la forma utilizzata era stata proprio quella del **PLAIN VANILLA**.

In proposito, si deve ancora richiamare quanto riferito dal CTU:

“Lo scrivente rinvia alla parte teorica iniziale di questa perizia nel quale è indicato che il contratto in esame è sicuramente la struttura finanziaria più semplice nel campo dei derivati sui tassi di interesse. La mancanza di intenti speculativi non è però congenita alla tipologia di contratto ma all’uso che di questo contratto viene fatto. Infatti se il contratto viene stipulato per coprire i flussi di un contratto di finanziamento e fissare il tasso ad un determinato livello,

come nel caso in esame, allora il contratto non ha natura speculativa.” (cfr. la relazione scritta a pagina 58).

“In ogni caso lo scrivente può confermare che il contratto derivato in questione può essere considerato di copertura, quando il contratto è stato stipulato, in quanto:

-ha un sottostante di cui protegge il tasso di interesse per livelli superiori al 5,10%;

-ha un piano di ammortamento identico a quello del mutuo sottostante;

-affiancando la voce interessi sul debito e flussi del derivato ne emerge inequivocabilmente l'effetto teoricamente compensativo dell'operazione.” (cfr. la relazione scritta a pagina 60).

Nel caso di specie, deve quindi ritenersi sufficientemente accertata la funzione di copertura del contratto INTEREST RATE SWAP di cui è causa ed esclusa la sua natura speculativa.

3.3.2. Si deve anche osservare che, come correttamente evidenziato dalla parte convenuta, l'adeguatezza del contratto INTEREST RATE SWAP in relazione all'indebitamento della società è stata accertata dal CTU in linea teorica.

Il CTU, infatti, ha riferito quanto segue (cfr. la relazione scritta alle pagine 36 e 37):

“Al contrario nel caso in esame, non è necessario svolgere l'analisi dei bilanci (peraltro non depositati agli atti) in quanto l'operazione che la banca ha stipulato con il cliente è autonoma. Infatti, come emerge dagli atti di causa, dalla analisi del contratto di INTEREST RATE SWAP (Allegato n. 6) e come verrà meglio descritto nei paragrafi che seguono, la società aveva stipulato un contratto di mutuo (operazione principale) a tasso variabile e contestualmente aveva stipulato un contratto “derivato” che permetteva di fissare il tasso di interesse pagato al 5,10%.

Il contratto di INTEREST RATE SWAP replica fedelmente il piano di ammortamento del mutuo e quindi, in via del tutto teorica, è in grado di compensare il costo per interessi pagati dal cliente con il flusso di interessi pagato dalla banca al cliente, come illustrato nella parte teorica al paragrafo n. 5.2 e seguenti.”

Inoltre, come si evince dai grafici riportati nella relazione scritta, le previsioni del mercato monetario dell'epoca in relazione ai tassi di interesse erano al rialzo e, dunque, deve ritenersi che il contratto fosse in linea con le previsioni del mercato.

Senonché, a seguito di una ricostruzione delle linee probabilistiche di rialzo dei tassi, il CTU ha poi limitato la previsione di rialzo dei tassi in un massimo raggiungibile tra il 4,65% ed il 5,0 %, sostenendo quindi che il tasso del 5,10% posizionato dalla Banca rendeva, in concreto, non adeguata l'operazione allo scopo di copertura, superando di 0,50 punti percentuali il tasso che secondo il CTU avrebbe potuto far considerare l'operazione viceversa adeguata:

“Pertanto posizionare il tasso fisso al 5,10%, ad avviso dello scrivente, non è adeguato allo scopo di copertura che il contratto doveva avere. In sintesi la banca ha chiesto al cliente il pagamento di un tasso che seppur apparentemente in linea con le previsioni del mercato, in realtà ne era superiore di mezzo punto percentuale. Infatti il tasso 5,10% pagato dal cliente era posizionato ad un livello che non era previsto e quindi ha esposto il cliente a una perdita certa.” (cfr. la relazione scritta alla pagina pag. 44);

Come già illustrato al paragrafo n. 5.3.3.4 i tassi di interesse overnight a termine nell'area dell'euro impliciti nei tassi swap previsti dal mercato nel periodo in cui il contratto di mutuo ed il contratto derivato esplicavano i suoi flussi ed erano stati stipulati, erano compresi fra il 4,10% ed il 4,90%, come chiaramente illustrato alla figura n. 2 del paragrafo n. 5.3.3.4.

Altresì l'Eurirs per le varie scadenze temporali era compreso fra il 4,65% (circa) ed il 5,00% (circa).

Pertanto posizionare il tasso fisso al 5,10%, ad avviso dello scrivente, non era adeguato allo scopo di copertura che il contratto doveva avere. In sintesi la banca ha chiesto al cliente il pagamento di un tasso che seppur apparentemente in linea con le previsioni del mercato, in realtà ne era superiore almeno di mezzo punto percentuale.

Infatti il tasso del 5,10% pagato dal cliente era posizionato ad un livello che non era previsto e quindi ha esposto il cliente ad una perdita certa.

Il livello di tasso fisso ha pertanto esposto il cliente ad un rischio superiore a quello originario” (cfr. la relazione scritta alla pagina pag. 49).

Peraltro, tali rilievi del CTU non possono essere condivisi in quanto, come correttamente evidenziato dal CT della parte convenuta, il livello del tasso fisso dell’INTEREST RATE SWAP (che rappresenta anche il livello della copertura definita dal cliente) non viene fissato liberamente dalla Banca ma dipende dal livello presente sul mercato al momento della conclusione dell’operazione; su tale livello, ovviamente, la banca deve applicare un margine per la remunerazione della propria attività. Del resto, anche il CTU ha confermato che l’intermediario ha diritto ad un compenso (cfr. la relazione scritta a pagina 71: “vari sono i dati normativi e le conferme provenienti da organismi internazionali dai quali traspare non solo l’esistenza, ma anche la liceità del profitto dell’intermediario alla stipula del contratto swap”). Nel caso di specie lo stesso CTU riporta che i valori di mercato dei tassi INTEREST RATE SWAP erano ricompresi in un range tra il 4,65 % e il 5,0 % a seconda della scadenza; per quanto ovvio, i valori del range cui fare riferimento saranno quelli relativi alle scadenze compatibili con la durata dell’operazione; in questo caso, quindi, qualora si volesse seguire il ragionamento del CTU, si arriverebbe a confrontare il livello del tasso fisso contrattuale del 5,10% con un livello offerto dal mercato ragionevolmente compreso in un range tra i 4,85 e 4,92% valore che nella tabella riportata dal CTU a pagina 37 ricomprendono le scadenze temporali fra gli 8 e i 12 anni. Non è affatto chiaro quindi su quali basi il CTU poggi la sua affermazione che il 5,10% era un tasso superiore di almeno mezzo punto percentuale rispetto al mercato e, dunque, tale affermazione non può essere condivisa.

Il CTU ha risposto alle suddette osservazioni dando atto di preferire la curva dei tassi Eurirs anziché quella fornita dai tassi Forward, dando anche atto che effettivamente il margine di guadagno della Banca doveva essere preso in considerazione posto che contribuisce a comporlo. Ciò nonostante, il CTU non ha ritenuto di modificare la propria posizione in quanto questa circostanza, a suo dire, non avrebbe mutato la percentuale del livello.

Si deve ancora osservare che la differenza tra il tasso applicato (5,10%) e la maggior parte di quelli rilevati (tra i 4,85% ed il 4,92% se non il 5%) porta ad una differenza più bassa tra lo 0,25, lo 0,18% e lo 0,10%, percentuale che deve abbassarsi ulteriormente in quanto dalla stessa deve detrarsi il margine di guadagno della Banca che la componeva.

Tenuto conto delle predette considerazioni, deve ritenersi che il livello 5,10% applicato in contratto ed individuato dal mercato all’epoca della stipula (mercato da cui la Banca non poteva discostarsi), comprensivo del margine di guadagno della Banca, fosse in linea con i valori espressi dal mercato in quel dato momento storico della stipula del contratto, non soltanto a livello teorico come già accertato dal CTU, bensì anche in concreto.

In ogni caso, come correttamente rilevato dalla parte convenuta, si deve anche considerare che, trattandosi di un contratto aleatorio, lo squilibrio riscontrato è indubbiamente minimo e, quindi, non idoneo né a rendere nullo il contratto né a risolverlo, non costituendo uno squilibrio contrattuale giuridicamente rilevante, posto che, anche a voler seguire il ragionamento e le risultanze della CTU, a fronte di una perdita causata dall’applicazione di un tasso fisso sintetico del 5,10 (perdita quantificata dal CTU in Euro 17.353,40 -cfr. la relazione scritta a pag. 62 -) vi è stato un guadagno in termini risparmio rispetto al tasso fisso di mercato del 5,92% (risparmio quantificato dal CTU in Euro 24.237,86 -cfr. la relazione scritta a pag.63-).

Pertanto, posto che la SOCIETA aveva chiesto un mutuo con applicazione di tasso fisso (come emerge chiaramente in citazione a pag.1 punto 3 delle premesse), che gli sarebbe stato concesso ad un tasso di mercato del 5,92% (come riferito dal CTU a pag. 63 della relazione scritta), la stipula del contratto INTEREST RATE SWAP ha portato alla SOCIETA. un risparmio di Euro 6.884,46, dato dalla differenza tra il risparmio e la perdita come sopra quantificati.

Quindi, l'adeguatezza del contratto e la sussistenza di una valida causa dello stesso la si evince dalla provata convenienza in termini di risparmio del contratto stesso ovvero dal fatto che, come accertato dal CTU, comparando i costi di un contratto di mutuo all'epoca dei fatti di causa (individuato dal CTU nel 5,92%) con il tasso fisso sintetico ricavato dall'INTEREST RATE SWAP (5,10%), è risultato che l'operazione ha comportato un risparmio per la Società di Euro 24.237,86, ben superiore, tra l'altro, al costo occulto (margine di guadagno) della BANCA accertato dal CTU Euro 9.710,00.

3.3.3. Inoltre, si deve osservare che la convenienza ex post dello swap non può essere motivo per dichiararne la nullità o pronunciarne la risoluzione, in quanto ogni valutazione deve essere fatta ex ante.

3.3.4. Infine, deve richiamarsi il seguente precedente conforme del Tribunale di Torino, rilevante ex art. 118, 1° comma, disp. attual. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi": Tribunale Torino, Sentenza n. 3400/2017, nella causa iscritta al n. *omissis*/2016 R.G. (Giudice Dott. MARTINAT).

3.4. In terzo luogo, la parte attrice ha dedotto che il contratto INTEREST RATE SWAP OTC sottoscritto dalle parti il 18/7/2007 sarebbe nullo per difetto del requisito essenziale del compenso ex art. 1709 c.c. riferendo, in particolare (cfr. l'atto di citazione alla lettera c, pagine 7 ed 8):

- che un ulteriore aspetto che porta a ritenere nullo il contratto swap in esame afferisce alla mancata informazione fornita al cliente al momento della sottoscrizione del contratto, ovvero l'aver occultato i costi del compenso applicati dalla banca per l'operazione finanziaria;
- che, nel caso di specie, la banca ha applicato una commissione occulta di Euro 13.362,06, senza informare il cliente, con conseguente nullità della negoziazione;
- che l'applicazione occulta di costi è gravemente illegittima anche analizzando la condotta della Banca sotto il profilo delle norme sul mandato; in particolare, secondo il disposto dell'art. 1709 c.c., la determinazione del compenso è un requisito essenziale, in assenza della quale si deve ritenere il contratto nullo;
- che nel caso in esame non solo detto corrispettivo non era esplicitato, bensì anche espressamente escluso nel contratto.

I suddetti rilievi non possono essere condivisi.

3.4.1. Invero, il CTU ha chiarito che, a parte il costo di negoziazione della Banca, non vi sono stati altri costi occulti.

Il CTU ha anche accertato che l'operazione INTEREST RATE SWAP di cui è causa l'operazione per cui è causa rientra nella "negoziazione in conto proprio" (cfr. la relazione scritta pagine 54, 55, 56 e 57).

Conseguentemente, è legittimo per la Banca prevedere dei costi di intermediazione, trattandosi di prodotti per i quali l'intermediario deve approntare meccanismi (contrattuali, organizzativi, procedurali e di controllo) per la strutturazione di dette operazioni e come, del resto, confermato dallo stesso CTU:

"... qualunque operazione finanziaria in cui l'intermediario è coinvolto, deve permettere a quest'ultimo di ritrarne un utile sotto forma di commissioni (impropriamente dette) che rappresentano i suoi ricavi" (cfr. la relazione scritta a pagina 69);

"... vari sono i dati normativi e le conferme provenienti da organismi internazionali dai quali traspare non solo l'esistenza, ma anche la liceità del profitto dell'intermediario alla stipula del contratto swap" (cfr. la relazione scritta a pagina 71).

Pertanto, risulta accertata la liceità di un margine di guadagno in favore della BANCA

3.4.2. Ciò chiarito, si deve peraltro verificare se all'epoca dei fatti tale margine di guadagno (lecito) dovesse essere anche reso noto al cliente.

In proposito, il CTU ha evidenziato che la BANCA non aveva reso noto nel contratto il proprio margine di guadagno, definito "costo occulto":

"Lo scrivente evidenzia che nei contratti stipulati non è presente nessuna clausola relativa all'addebito di commissioni implicite e non è presente nessuna informazione in merito all'indicazione del Mark to Market alla stipula, le relative modalità di calcolo, i costi impliciti e gli scenari probabilistici che sottendono l'operazione di scommessa legalizzata, peraltro richiesto nelle recenti sentenze del Tribunale di Milano n. 7398 del 16 Giugno 2015 (Allegato n. 7) e n. 8463 del 7 Luglio 2016 (Allegato n. 8).

Infatti nella conferma del contratto stipulato la banca, oltre ad aver occultato il Mark to Firmato

Market iniziale, corrispondente alle commissioni implicite dell'operazione, ha inserito la dicitura "Commissioni: ==", indicando, pertanto, che non vi sarebbero stati costi a carico del cliente.

Lo scrivente deve sottolineare che ragionevolmente il cliente non poteva disporre delle competenze e delle risorse informative sufficienti per poter stimare tali costi." (cfr. la relazione scritta a pagina 34).

"Come illustrato al paragrafo n. 5.3.1 nella conferma del contratto stipulato la banca, oltre ad aver occultato il MARK TO MARKET iniziale, corrispondente alle commissioni implicite dell'operazione, ha inserito la dicitura "Commissioni: ==", indicando, pertanto, che non vi sarebbero stati costi a carico del cliente. Pertanto l'addebito di una commissione occulta non era, ad avviso dello scrivente, legittima in quanto in violazione dell'art. 2119 e dell'art. 2320 del T.u.f. in vigore alla data di sottoscrizione del contratto (Allegato n. 24). Inoltre, ad avviso dello scrivente, la condotta della banca è stata contraria a quanto previsto nell'art. 26 comma 1, lettera f) 21 del regolamento CONSOB n.11522 del 1 Luglio 1998 (Allegato n. 25). Sulla base di quanto fin qui descritto lo scrivente ritiene che il margine di intermediazione applicato dalla banca, così come applicato, non sia stato legittimo e abbia generato uno squilibrio contrattuale fin dalla stipula del contratto." (cfr. la relazione scritta a pagina 70).

Peraltro, si deve osservare che, in realtà, soltanto a seguito della comunicazione CONSOB n. 9019104 del 2 marzo 2009 è stato imposto agli intermediari l'obbligo di fornire, accanto al prezzo del derivato, l'informativa sulla sua composizione, distinguendo l'incidenza percentuale, sul nozionale e sul tasso annuo, sia del costo di hedging, sia del costo proprio al mark -up commerciale dell'intermediario. Sul punto, infatti, lo stesso CTU ha chiarito che la comunicazione della CONSOB n. 9019104 del 2 Marzo 2009 (Allegato n. 21) "ammette la presenza di tali costi e dei margini di profitto sui prodotti finanziari illiquidi, ove definisce il mark up come 'Margine rispetto al fair value che 'copre' i costi diretti sostenuti dall'intermediario ed i suoi profitti" (cfr. la relazione scritta alle pagine 71 e 72).

Pertanto, deve condividersi l'eccezione della parte convenuta, secondo cui all'epoca dei fatti di causa (2007) non vi era ancora alcun obbligo in tal senso, per cui il costo (se così si vuol chiamare il margine di guadagno della Banca) poteva essere finanche occulto. Concludendo sul punto, si deve ritenere che il contratto oggetto di causa non era dunque gravato da "costi occulti" non dovuti, bensì da un unico costo, lecito e dovuto.

Dunque, nel caso di specie, la mancata esplicitazione alla SOCIETÀ del margine di guadagno della BANCA (unico "costo occulto" individuato dal CTU in contratto) non può determinare alcuna nullità dello stesso, non essendo all'epoca dei fatti prevista né sanzionata.

Inoltre, trattandosi di una remunerazione legittima, la mancata esplicitazione del margine di guadagno della BANCA. non può avere evidentemente comportato alcuno squilibrio contrattuale.

Si deve quindi sottolineare la correttezza della dicitura espressa in contratto "Commissioni: ==", proprio in quanto, come si è detto, da una parte, il margine di guadagno della BANCA

Sentenza, Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua, n.1127 del 09 marzo 2018.

era legittimo e non può essere considerato un “costo” e, dall’altra parte, secondo quanto accertato dal CTU, oltre a detto margine di guadagno il contratto INTEREST RATE SWAP non conteneva costi occulti. Tolto il margine di guadagno della Banca, l’operazione era dunque “par”.

3.4.3. Non risulta poi pertinente il richiamo della parte attrice all’art.1709 c.c..

Tale norma, infatti, si limita a prevedere che il mandato “si presume oneroso” e che la “misura del compenso, se non è stabilita dalle parti, è determinata in base alle tariffe professionali o agli usi; in mancanza è determinata dal giudice”.

La citata norma non prevede dunque alcuna nullità per il caso di mancata indicazione nel contratto di intermediazione dei costi per essa previsti.

3.5. In quarto luogo, la parte attrice ha dedotto che il contratto INTEREST RATE SWAP OTC sottoscritto dalle parti il 18/7/2007 sarebbe annullabile per errore essenziale nella formazione del contratto, in quanto detto errore riguarderebbe l’identità e la qualità del contratto che avrebbe finalità e caratteristiche speculative anziché assicurative, riferendo, in particolare (cfr. l’atto di citazione alla lettera d, pagine 8 e 9):

- che la Banca ha proposto alla SOCIETÀ uno strumento con finalità di copertura dal rischio del rialzo del tasso di interesse, il quale si è rilevato inefficiente a tale fine, anche in considerazione della non dichiarata applicazione di costi e margini da parte dell’intermediario;

- che in sostanza è stata celato dalla controparte l’effettivo oggetto del contratto, in quanto la SOCIETÀ non è stata concretamente posta nelle condizioni di comprendere l’obbligazione che stava assumendo con la sottoscrizione dello strumento finanziario;

- che il risultato definitivo di questo macroscopico errore si è poi tradotto in una costante perdita di denaro da parte della SOCIETÀ, ad esclusivo vantaggio della banca e di una sempre maggiore esposizione della stessa ai rischi delle variabili finanziarie e dei mercati;

- che, pertanto, è evidente come il funzionario della banca abbia indotto la SOCIETÀ a sottoscrivere il contratto swap attraverso la falsa promessa che lo strumento finanziario avrebbe apportato dei benefici in termini di copertura, ben consapevole che gli effetti sarebbero stati diversi, ovvero di un vantaggio economico unidirezionale per la banca;

- che, come è noto, si tratta di errore essenziale, quando, come nel caso di specie, l’errore cade sull’identità e sulla qualità del contratto, che presentato nei suoi connotati esteriori, secondo il comune apprezzamento, impedisce al soggetto l’esatta identificazione dei suoi effetti;

- che, in conclusione, se la banca avesse rappresentato alla società le reali caratteristiche dello strumento finanziario, il contratto non sarebbe mai stato sottoscritto e per tale ragione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1428, 1429 si chiede che venga annullato.

I suddetti rilievi non possono essere condivisi.

3.5.1. Invero, come si è detto, il contratto INTEREST RATE SWAP di cui è causa era stato sottoscritto allo scopo di creare un tasso “sintetico” fisso (conformemente a quanto voleva il cliente, circostanza questa pacifica), operando sull’oscillazione dei tassi di interesse.

Pertanto, con la sottoscrizione del contratto INTEREST RATE SWAP la SOCIETÀ aveva ottenuto esattamente ciò che voleva e, conseguentemente, non è ravvisabile l’errore invocato dalla parte attrice.

La SOCIETÀ, infatti, con la sottoscrizione di tale contratto, ha ottenuto l’applicazione al mutuo del tasso fisso sintetico concordato anziché il più alto tasso fisso di mercato.

Inoltre, la BANCA, con la stipula del contratto INTEREST RATE SWAP e del contratto di mutuo, non ha affatto aumentato i propri guadagni rispetto alla semplice stipula di un solo contratto di mutuo a tasso fisso (alle condizioni in allora di mercato), atteso che la SOCIETÀ ha sempre e solo pagato il tasso fisso sintetico concordato del 5,10%. I flussi addebitati sul conto corrente, infatti, non sono da considerarsi costi aggiuntivi ed hanno trovato compensazione nella minor incidenza degli interessi del mutuo.

3.6. In quinto luogo, la parte attrice ha dedotto che il contratto INTEREST RATE SWAP OTC sottoscritto dalle parti il 18/7/2007 sarebbe risolvibile per responsabilità contrattuale e precontrattuale della Banca per asserita violazione degli obblighi informativi e asserita mancata diligenza con violazione degli artt 6 e 21 TUF, riferendo, in particolare (cfr. l'atto di citazione alla lettera e, pagine 9 e seguenti):

- che la disciplina dei cosiddetti operatori qualificati è contenuta nell'art. 31 del Regolamento CONSOB n. 11522/98, ai sensi del quale: "per operatori qualificati si intendono gli intermediari autorizzati, le società di gestione del risparmio, le SICAV, i fondi pensione, le compagnie di assicurazione, i soggetti esteri che svolgono in forza della normativa in vigore nel proprio stato di origine le attività svolte dai soggetti di cui sopra, le società e gli enti emittenti gli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati, le società iscritte negli elenchi di cui agli art. 106, 107 e 113 del D.Lgs. 01/09/1993 n. 385, i promotori finanziari, le persone fisiche che documentino il possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dal testo unico per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso società di intermediazione mobiliare, le fondazioni bancarie, nonché ogni società o persona giuridica in possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dal legale rappresentante"; sulla base di tale normativa si individuano le categorie di soggetti che ex ante si presumono investitori professionali, e come tali non bisognosi di protezione; per il caso delle società o persone giuridiche che non rientrano nella predetta categoria si utilizza un parametro di riferimento che dà una valutazione ex post della professionalità sulla base della dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante; al fine di identificare l'esatta operatività della nozione di operatore qualificato, è opportuno esaminare il concetto di competenza ed esperienza richiamato dalla norma in questione; nel caso delle società, perché si possa parlare di competenza e professionalità, si rende necessaria la presenza di risorse umane ed organizzative a ciò preposte, e che al contempo abbiano maturato una specifica competenza ed esperienza in materia finanziaria, solo alla presenza di tali requisiti, la società può – nel rispetto della norma richiamata – essere considerata operatore qualificato conformemente alla legge; nel caso di specie la SOCIETÀ non ha mai avuto tra le proprie risorse umane personale qualificato con specifica esperienza e competenza in materia finanziaria e come tale la società non poteva certo essere classificata operatore qualificato; in relazione alla summenzionata dichiarazione, vi è da osservare come da sola non sia sufficiente a deresponsabilizzare l'intermediario che, ricevuta la dichiarazione, decida di disapplicare le regole di condotta, come è avvenuto nella fattispecie in esame; in questa prospettiva appare indubbio che l'intermediario, in base al dovere di diligenza professionale di cui all'art. 21, comma 1, lettera a) del TUF sia gravato dall'onere di verificare nel merito la corrispondenza tra il dato reale e quanto dichiarato dal legale rappresentante della società; l'oggetto della dichiarazione del legale rappresentante della SOCIETÀ è il possesso da parte della società di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari, ovvero, vale a dire un giudizio su di una situazione di fatto articolata e complessa; tuttavia, la pregressa operatività dell'esponente in materia di investimento non lascia alcun dubbio sulla matrice di investitore non qualificato (corporate) della SOCIETÀ, non avendo mai negoziato in strumenti finanziari; una tale dichiarazione, così come predisposta dall'istituto di credito, non può che essere ritenuta nulla, e la conseguenza è che la banca ha agito violando la normativa prevista dagli artt. 21 e 23 comma 1, TUF e artt. 28, 29 e 30 del regolamento CONSOB, che la banca ha palesemente violato gli articoli 21 e 23 del TUF e 28-29 Reg. CONSOB, non avendo preventivamente raccolto le informazioni necessarie atte a verificare la competenza e l'esperienza in materia di strumenti finanziari del legale rappresentante della SOCIETÀ né ha illustrato i rischi che un'operazione di questo tipo avrebbe comportato; dunque la banca ha disatteso un preciso obbligo derivante dalla preventiva acquisizione di tutte le informazioni atte a garantire l'efficiente svolgimento del servizio, in questo modo esponendo il proprio

cliente ad un'operazione finanziaria del tutto inadeguata e per lo più riservata ai soli operatori qualificati; ne discende che l'operazione di sottoscrizione del contratto di swap è stata avviata dalla banca prima di aver assunto le necessarie informazioni sulle caratteristiche del cliente; del resto la prova è evidente, il fatto stesso che la sottoscrizione del contratto derivato sia stata una "sorpresa" per il cliente che aspettava di formalizzare un mutuo a tasso fisso dimostra che nessuna informazione era stata divulgata dalla Banca e altrettanto che questa non aveva richiesto alcuna informazione al proprio cliente in riferimento al profilo di rischio; il cliente avrebbe dovuto essere informato delle caratteristiche dell'operazione, dei rischi e delle conseguenze, oltre che della presenza del conflitto di interessi, essendo l'intermediario in contropartita diretta nell'ambito della contrattazione, trattandosi di uno strumento finanziario derivato swap over the counter, ovvero negoziato fuori dai mercati regolamentari; altresì la Banca ha omesso di informare il cliente circa le caratteristiche del prodotto collocato; ritenuto pacifico il principio secondo cui nell'ambito di un rapporto negoziale è sempre necessaria una correlazione funzionale tra il rischio ed il prodotto acquistato, nel caso di specie tale correlazione è del tutto assente dal momento che l'operazione finanziaria proposta dalla banca (contratto swap) ha rappresentato uno strumento di copertura inefficiente per l'attrice, esponendola ad un rischio superiore a quello originario che per contro si voleva neutralizzare con il derivato; il risultato ottenuto con l'operazione prospettata dalla banca è stato quello di aver negoziato un prodotto finanziario con finalità speculative esponendo la SOCIETA a perdite illimitate e difficilmente prevedibili, tenuto conto di quanto la società ha già corrisposto alla banca; ciò significa che la banca è risultata inadempiente rispetto alle finalità prospettate all'atto dell'offerta dell'investimento, inadempimento da ritenersi rilevante ai sensi dell'art. 1455 c.c. e tale da produrre gli effetti della risoluzione ex art. 1453 c.c. oltre che il risarcimento del danno;

- che dall'esame delle circostanze su esposte e sotto il profilo della mancata attuazione da parte della banca del dovere di informare e di informarsi ad essa connesso dalla normativa del settore, emerge come l'istituto di credito, per il tramite del suo intermediario, sia venuto meno alla normale diligenza richiesta nell'attività di intermediazione finanziaria, non rispettando gli obblighi informativi e disapplicando la normativa a protezione degli investitori indipendentemente dal fatto che siano qualificati o meno, non consegnando all'investitore il documento sui rischi generali ma soprattutto non acquisendo le informazioni necessarie ad individuare il profilo finanziario della SOCIETA prima della sottoscrizione del contratto. I suddetti rilievi non possono essere condivisi.

3.6.1. Invero, l'infondatezza dei predetti rilievi della parte attrice emerge dalle considerazioni già svolte in precedenza:

ai punti 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4., 3.2.5 e 3.2.6., da intendersi qui integralmente richiamati.

ai punti 3.3.1., 3.3.2., 3.3.3. e 3.3.4., da intendersi qui integralmente richiamati.

ai punti 3.4.1., 3.4.2. e 3.4.3., da intendersi qui integralmente richiamati.

3.6.2. Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte in precedenza, risulta che la BANCA abbia correttamente operato nei confronti della SOCIETA, realizzando per la stessa un prodotto idoneo alle esigenze esposte ai funzionari e alla Banca, ossia ottenere un mutuo a tasso fisso che la mettesse al riparo dalle oscillazioni dei tassi di interesse ad un costo inferiore al tasso fisso offerto in quel momento dal mercato.

Attraverso lo strumento INTEREST RATE SWAP "PLAIN VANILLA", infatti, la BANCA ha predisposto alla SOCIETA un tasso sintetico del 5,10% (inferiore al tasso di mercato 5,92%), che la metteva al riparo da oscillazioni al rialzo dei tassi di interesse Euribor 3 M, ove questi fossero saliti al di sopra del 5,10% e la circostanza che i tassi Euribor siano scesi non è certo dipesa dalla Banca, trattandosi di un evento assolutamente imprevedibile.

La BANCA ha posto in essere l'operazione in virtù di una dichiarazione di operatore qualificato della SOCIETA, trattenendo per sé unicamente i propri legittimi margini di guadagno (pari ad Euro 9.710,00) e non aggiungendo alcun altro costo, per cui il contratto è

risultato privo di costi occulti non dovuti (come si è detto, l'unico costo legittimo applicato è stato il margine di guadagno, che all'epoca poteva essere occultato in assenza di un diverso obbligo normativo).

La SOCIETÀ ha comunque risparmiato dall'operazione di cui è causa la somma di Euro 24.237,86 a fronte di perdite (in termini di scambio dei flussi) per Euro 17.353,40.

3.6.3. Infine, deve richiamarsi quanto affermato dal Tribunale di Torino in un caso sostanzialmente analogo, sia pure con riferimento ad un contratto di leasing (Tribunale Torino, Sentenza n. 3400/2017, nella causa iscritta al n. 8163/2016 R.G., Giudice Dott. MARTINAT):

“In secondo luogo va detto che in realtà il concreto flusso finanziario generato dallo swap atomisticamente considerato (nel caso di specie negativo per il cliente) è sostanzialmente irrilevante in questo giudizio sotto il profilo causale e degli oneri informativi, in quanto lo scopo perseguito dallo swap era solamente quello di trasformare il tasso variabile del leasing in un tasso fisso predeterminato (tra l'altro scelto dal cliente e non dalla Banca), circostanza che implicava necessariamente, come chiaramente illustrato nella nota informativa sopra ricordata, che un'eventuale diminuzione del tasso Euribor non avrebbe portato alcun beneficio a favore del cliente (cosa che invece sarebbe accaduta in caso di mancata stipulazione dello swap, e quindi in caso di mera applicazione del solo contratto di leasing), in quanto ciò che sarebbe stato risparmiato con la società di leasing in conseguenza della diminuzione dell'Euribor sarebbe stato corrisposto alla Banca, sino al raggiungimento del tasso di interesse fisso e predeterminato.

A fronte, infatti, della perdita di questo eventuale beneficio futuro, il cliente aveva deciso di pagare un tasso di interesse finale sintetico (cioè derivante dalla somma algebrica dei flussi finanziari generati dal leasing e dallo swap) predeterminato in misura fissa, scelta che implicava logicamente anche la sterilizzazione del rischio di dover pagare interessi maggiori sul contratto di leasing in caso di futuro aumento del tasso Euribor.

Parte attrice, dunque, con il contratto di swap ha eliminato da un lato il rischio di dovere pagare interessi maggiori per il leasing in caso di aumento dell'Euribor e dall'altro lato la possibilità di pagare interessi inferiori in caso di discesa del valore dello stesso Euribor, avendo preferito decidere di pagare un interesse fisso predeterminato (che costituisce la soglia di indifferenza – e sostenibilità – finanziaria da Mp31 autonomamente decisa in base alle previsioni circa le proprie necessità finanziarie future).

Ciò che in questo giudizio parte attrice mai espone, in effetti, deve essere ravvisato nel fatto che a fronte dei flussi finanziari corrisposti alla Banca in considerazione del generale decremento del valore del tasso Euribor è corrisposta una corrispondente diminuzione degli interessi corrisposti alla società di leasing, e di aver quindi corrisposto un tasso complessivo sintetico pari al tasso fisso concordato con la Banca, circostanza che rende sostanzialmente irrilevanti i flussi finanziari derivanti dallo swap atomisticamente considerato.”

3.7. La parte attrice ha anche dedotto che gli interessi previsti nel contratto di mutuo sottoscritto dalle parti il 18/7/2007 sarebbero usurari e pertanto nulli, con conseguente obbligo di restituzione, riferendo, in particolare (cfr. l'atto di citazione alle pagine 14 e seguenti):

- che, nel caso in esame, la SOCIETÀ I. ha sottoscritto in data 18/07/2007 due distinti contratti con la medesima banca, il primo uno swap di cui si è ampiamente argomentato e il secondo un mutuo;
- che l'operazione vista nel suo insieme viene definita dalle istruzioni di Banca D'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari alla sez. I art. 3 come “prodotto complesso” ovvero “schemi negoziali composti da due o più contratti tra loro collegati che realizzano un'unica operazione economica” (doc. 10);
- che nei fatti la banca facendo sottoscrivere due distinti contratti, tra loro collegati, (valore mutuo = valore nozionale; durata mutuo = durata contratto swap) ha realizzato un'unica

Sentenza, Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua, n.1127 del 09 marzo 2018.

operazione economica, ovvero, ha negoziato un finanziamento a tasso variabile e contestualmente con la sottoscrizione dello swap ha riferito al cliente che avrebbe convertito il tasso di interesse da variabile a fisso (danneggiando il cliente in ragione di quanto sopra argomentato a causa dell'inefficienza del derivato); nel caso di specie era evidente che la negoziazione aveva quale finalità quella di ottenere un diverso finanziamento, sicché appare indubbio che l'operazione debba rispettare sia le norme previste nel D. Lgs 385/93 TUB che quelle del D. lgs 58/98 del TUF così come l'art. 1284 cc e la legge n. 108/1996;

- che, dal momento che le due operazioni (mutuo e swap) erano concomitanti e preordinate ad un medesimo risultato economico, appare corretto verificare la corretta informazione eseguita dalla Banca in tema di pubblicità degli oneri del finanziamento tenendo presenti gli interessi, le commissioni e le spese del mutuo congiuntamente con i margini impliciti compresi nell'operazione di swap;

- che la clausola relativa agli interessi del mutuo deve essere, pertanto, dichiarata nulla ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 117, comma 8, TUB: detta norma prevede infatti che la Banca d'Italia può prevedere che alcuni contratti abbiano un contenuto tipico predeterminato in difetto del quale sono nulli;

- che, nel caso in esame, la BANCA ha violato le istruzioni di Banca d'Italia nella misura in cui impongono le modalità di calcolo e l'obbligo di indicazione dell'ISC nei contratti di mutuo e la predisposizione di unico foglio informativo. (cfr. Sez. III, Cap. I, Titolo X delle Istruzioni di Banca d'Italia);

- che consegue a quanto sopra la sostituzione dei tassi di interesse secondo quanto disciplinato dal TUB oltre al risarcimento dei danni subiti dal cliente in ragione della non corretta informazione fornita dalla Banca.

I suddetti rilievi non possono essere condivisi.

3.7.1. Invero, si deve osservare che, in realtà, in ordine al contratto di mutuo (cfr. doc. 9 della parte convenuta), il CTU ha accertato che il medesimo non è affetto da usura e che l'ISC applicato corrisponde esattamente a quello indicato in contratto (cfr. la relazione scritta alle pagine 44 e seguenti): "Preliminarmente lo scrivente illustra che il contratto di mutuo stipulato in data 18 Luglio 2007 è stato erogato per un importo complessivo di Euro 600.000. La durata era fissata in 12 anni con scadenza finale al 30 Giugno 2019. La periodicità di pagamento delle rate è trimestrale e gli interessi sono calcolati utilizzando l'Euribor 3 mesi maggiorato di uno spread dello 0,85% ed arrotondato dello 0,15%.

Il contratto di mutuo prevedeva che il rimborso del capitale avvenisse, a partire dalla rata scadente il 30 Settembre 2009, con quote costanti pari a Euro 15.000 (Allegato n. 14).

Lo scrivente ha ricostruito il piano di ammortamento del contratto di mutuo al fine di verificare se l'ISC, calcolato conformemente alla disciplina sul Tasso Anno Effettivo Globale, indicato dalla banca nel contratto, pari al 5,37% (Allegato n. 14) è corretto.

Nella ricostruzione del piano di ammortamento del mutuo, lo scrivente ha tenuto conto del compenso di istruttoria (pari ad Euro 500) e della commissione di concessione (pari ad Euro 1.200).

Dalla ricostruzione del contratto di mutuo l'I.s.c. applicato all'operazione finanziaria e ricalcolato dallo scrivente è quindi pari al 5,368% pertanto corrispondente a quanto indicato dalla banca.

Il quesito chiede però di inserire nel conteggio anche gli "addebiti derivanti dal contratto di swap".

L'addebito derivanti dal contratto di swap è stato quello in precedenza calcolato di Euro 9.710,39 relativo ai costi di commissioni occultate nel contratto.

Includendo tale onere il conteggio del I.S.C. determina un tasso applicato dalla banca pari al 5,66% come meglio evidenziato nella tabella che segue, che pertanto risulta maggiore dell'ISC esposto nel contratto di mutuo (Allegato n. 14)

Alla data di stipula del contratto di mutuo e del contratto derivato il T.e.g.m., rilevato per il terzo trimestre 2007 (Allegato n. 15) era pari (per i mutui a tasso variabile) al 5,58% che quindi determinava un tasso soglia del 8,37%, nettamente superiore ai tassi ricalcolati dallo scrivente.”

Dunque, il CTU ha accertato che il TEGM applicabile *ratione temporis* al mutuo era pari al 5,58%, che determinava un tasso soglia dell'8,37% nettamente inferiore ai tassi pattuiti in contratto e ciò avuto riguardo sia all'ISC del 5,368% ricalcolato dal CTU e perfettamente coincidente con quello indicato in contratto, sia con l'ISC del 5,66% ricalcolato tenendo conto dei costi occulti generati dall'INTEREST RATE SWAP.

3.7.2. Peraltro, a ben vedere non è stato corretto prevedere nel quesito l'inclusione degli oneri del contratto INTEREST RATE SWAP nel mutuo: invero, anche ammesso che si sia in presenza di due contratti uniti da un collegamento negoziale, non appare corretto congiungere (al fine del calcolo del asserito tasso di usura) i tassi di interessi (pattuiti con il contratto di mutuo) e il differenziale pagato nell'ambito del contratto swap; si tratta invero di due categorie del tutto differenti, per altro sorte nell'ambito di due operazioni contrattuali che (sebbene collegate) sono chiaramente distinte: l'una volta alla remunerazione della sovvenzione di credito effettuata, l'altra finalizzata alla “copertura” e disciplina del rischio di oscillazione del tasso variabile prescelto (Euribor); tale disomogeneità non consente di assimilare due valori ai fini del calcolo dell'usura. Il differenziale maturato nell'ambito del contratto swap non è invero un costo del credito ricevuto, ma solo il risultato di una pattuizione finanziaria collaterale intercorsa tra le parti.

Nel caso di specie, il contratto di mutuo atteneva infatti alla concessione di un finanziamento (pari ad Euro 600.000,00), che è stato interamente erogato e che prevedeva la restituzione delle somme mutate e dei relativi interessi maturati. Tale contratto era stato stipulato indipendentemente dalla stipula del contratto INTEREST RATE SWAP, essendo completo in ogni sua parte ed essendo stata prevista la quantificazione degli interessi applicabili, oltre agli interessi di mora per il caso di mancato versamento delle rate di mutuo.

Il contratto INTEREST RATE SWAP, invece, era stato stipulato con la funzione di mantenere sulle somme erogate dal contratto di mutuo l'applicazione del tasso fisso voluto dalla SOCIETÀ e pattuito nella misura del 5,10%. In ogni caso, alla SOCIETÀ venivano addebitate, da un lato, le rate del mutuo più il tasso variabile e, separatamente con voce a parte, in c/c i relativi flussi dei derivati, i quali flussi avevano il compito di portare la SOCIETÀ a pagare sempre e solo l'importo pari all'interesse del 5,10%.

3.7.3. Il contratto di mutuo di cui è causa non può quindi ritenersi affetto da nullità.

3.8. Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, le domande proposte dalla parte attrice SOCIETÀ devono essere rigettate.

3.9. Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).

4. Sulle spese processuali.

4.1. In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte attrice SOCIETÀ dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte convenuta le spese processuali, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10.03.2014 n. 55 (pubblicato sulla G.U. n. 77 del 2.04.2014).

4.2. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4 del citato D.M. 10.03.2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto

Sentenza, Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua, n.1127 del 09 marzo 2018.

Regolamento, secondo i seguenti valori medi di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 52.000,01 ad Euro 260.000,00” e conformemente alla nota spese depositata dal difensore della parte convenuta:

Euro 2.430,00 per la fase di studio della controversia; Euro 1.550,00 per la fase introduttiva del giudizio; Euro 5.400,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione; Euro 4.040,00 per la fase decisionale; per un totale di Euro 13.430,00, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.

4.3. Per la stessa ragione, le spese di CTU, già liquidate dal Giudice Istruttore con separato Decreto datato 24.02.2017 e poste provvisoriamente a carico solidale delle parti, devono essere poste definitivamente a carico della parte attrice SOCIETÀ.

PQM

Il TRIBUNALE DI TORINO, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. *omissis*/2015 R.G. promossa dalla SOCIETÀ, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. TIZIO (parte attrice) contro la BANCA, in persona del legale rappresentante pro tempore (parte convenuta), nel contraddittorio delle parti:

- 1) Rigettab tutte le domande proposte dalla parte attrice SOCIETÀ
- 2) Dichiarab tenuta e condanna la parte attrice SOCIETÀ, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare alla parte convenuta le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 13.430,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
- 3) Pone le spese di CTU, già liquidate dal Giudice Istruttore con separato Decreto datato 24.02.2017, definitivamente a carico della parte attrice SOCIETÀ

Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la Privacy .

Così deciso in Torino, in data 08 marzo 2018.

IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*